

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALAZZOTTO, ALBANELLA, AMATO, FRANCO  
BORDO, CAPODICASA, CARRA, CULOTTA, IACONO,  
MOSCATT, OLIVERIO, RIBAUDO**

Proroga delle concessioni demaniali  
per uso di pesca e di acquacoltura

*Presentata il 25 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acquacoltura è un settore economico d'importanza strategica per la filiera ittica nazionale, di cui rappresenta il 42 per cento della produzione, pari a circa 162.000 tonnellate, e il 30 per cento del valore, pari a circa 475 milioni di euro. Le concessioni demaniali riguardano principalmente gli impianti per la molluschicoltura, più di 450 divisi in parti più o meno uguali tra mitili e vongole, cui si aggiungono 52 impianti di piscicoltura in mare per la produzione di spigole e di orate, localizzati prevalentemente nel sud e nelle isole. Il 60 per cento

degli impianti di mitilicoltura è localizzato al sud, mentre la quasi totalità degli allevamenti di vongole veraci (96 per cento) si trova nel nord (delta del Po, laguna di Venezia, laguna di Grado e Marano). Gli occupati, calcolando l'intera filiera, sono circa 4.000, per un volume di affari di circa 750 milioni di euro all'anno a fronte di circa 500 milioni di euro di investimenti.

Le cifre dimostrano l'importanza del settore che tuttavia vede con estrema preoccupazione il momento della scadenza delle concessioni, soprattutto per le incer-

tezze sull'applicazione dei principi europei al momento del rinnovo: se da un lato non si può applicare al settore la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta « direttiva Bolkenstein » (l'attività di acquacoltura, infatti, non costituisce prestazione di servizi, bensì attività di produzione primaria, rientrando nel settore dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 2012), sono invece applicabili al comparto le norme e i principi generali del diritto dell'Unione europea tesi ad assicurare le libertà fondamentali del mercato e, in particolare, quelle relative alla libertà di stabilimento. Si tratta di norme aventi un contenuto meno preciso di quelle previste dalla direttiva Bolkenstein. Tali norme impongono, peraltro, che le concessioni pubbliche siano assegnate mediante gare ad evidenza pubblica e sulla base del rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione fra operatori, nonché dei principi che assicurano la libertà di stabilimento.

Non sono neppure applicabili al settore le norme nazionali che hanno disposto una proroga della durata delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo fino al 31 dicembre 2020 (decreto-legge n. 194

del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, modificato nel 2012) né quelle che hanno disposto una proroga per le concessioni relative ad attività turistico-ricreative, sportive, approdi, porti turistici, nautica da diporto e ormeggi (citato decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato nel 2012).

Per questi motivi la proposta di legge, nelle more di un'ormai necessaria e auspicabile revisione normativa della materia delle concessioni demaniali, rende beneficiarie della proroga al 31 dicembre 2020 anche le concessioni per uso di pesca e di acquacoltura, non solo per motivi di equità, ma anche al fine di consentire il rientro degli investimenti effettuati nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e assicurare la valorizzazione delle esperienze di settore, sanando così un *vulnus* rispetto ad altre categorie di soggetti (finalità turistico-ricreative, sportive, approdi, porti turistici, nautica da diporto e ormeggi).

L'articolo 1 dispone, dunque, la proroga al 31 dicembre 2020 per le esistenti concessioni demaniali per uso di pesca e di acquacoltura. L'articolo 2 disciplina l'applicazione della medesima proroga alle concessioni scadute dopo il 30 dicembre 2009.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni alle regioni e agli enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per uso di pesca e di acquacoltura, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle suddette concessioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

### ART. 2.

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, esistenti alla data del 30 dicembre 2009 e venute a scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate, in favore del medesimo concessionario, fino alla data di scadenza della proroga stabilita dal medesimo articolo 1, alle condizioni previste nel preesistente atto di concessione, salvi gli aggiornamenti della misura del canone disposti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Il rinnovo di cui al comma 1 è concesso su richiesta presentata dall'interessato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il rinnovo di cui al comma 1 non può essere chiesto nel caso in cui il bene demaniale oggetto della concessione sia stato assegnato, dopo la sua scadenza, a un diverso concessionario, qualora la concessione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo non può altresì essere chiesto qualora la concessione sia cessata per ragioni diverse dalla scadenza del periodo della sua durata.

